

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

(Testo approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 26.03.2020 e modificato dal Consiglio di Dipartimento SUSI del 09.10.2023 e dal Consiglio di Dipartimento LiLAIM del 15.01.2024)

1. Ambito di applicazione	1
1.1. Attività, competenze e conoscenze per le quali la/lo studente può chiedere il riconoscimento	1
1.2. Casi di inammissibilità del riconoscimento	1
2. Commissioni riconoscimento crediti	2
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento CFU	3
4. Documenti da presentare a corredo della domanda di riconoscimento CFU	3
4.1. Per attività formative svolte in carriere universitarie pregresse	3
4.2. Per attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale	4
4.3. Per attestati di frequenza a corsi di alta formazione o di Summer-Winter School	5
4.4. Per attività svolte nell'ambito di percorsi formativi di integrazione ai Corsi di studio, convegni o conferenze	5
4.5. Per conoscenze e competenze informatiche, linguistiche e glottodidattiche certificate	5
4.6. Per attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università	6
4.7. Per conoscenze e competenze maturate in attività lavorative, professionali o di volontariato	6
4.8. Per titoli sportivi	7
4.9. Per attività di rappresentanza studentesca	7
5. Presa in carico, valutazione e approvazione delle domande di riconoscimento CFU	7
6. Criteri per il riconoscimento CFU	8
7. Destinazione dei CFU riconosciuti	9
7.1. Riconoscimento dei CFU come convalida di esami di profitto su attività di base, caratterizzanti, affini o integrative	9
7.1.1 Scelta dell'insegnamento "d'arrivo"	9
7.1.2. Numero di CFU riconoscibili	10
7.1.3 Votazione	11
7.2. Riconoscimento dei CFU come convalida su altre attività	11
7.2.1. Convalida su "attività a scelta dello studente"	11
7.2.2. Convalida su "conoscenza di almeno una lingua straniera/ulteriori conoscenze linguistiche"	12
7.2.3. Convalida su "abilità informatiche e telematiche"	13
7.2.4. Convalida su "tirocini formativi/altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro/ Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali"	13
8. Anno di ammissione	14

Appendice	15
Riferimenti normativi	15
<i>D.M. 509/99 (art. 5, commi 5-7).....</i>	15
<i>D.M. 270/2004 (art. 5, commi 5-7).....</i>	15
<i>D.M. 240/2010 (art. 14, commi 1-3).....</i>	15
<i>Legge 11 luglio 2002, n.148 (artt. 2-3)</i>	16
<i>Regolamento didattico di Ateneo (art. 35).....</i>	16
Tabella 1. Quadro dei Titoli Italiani dell'Istruzione Superiore	18
Tabella 2. Destinazione dei CFU riconosciuti	19

1. Ambito di applicazione

Con le presenti linee-guida, in conformità a quanto stabilito dai DD.MM. 509/99 (art. 5, commi 5-7), 270/2004 (art. 5, commi 5-7), 240/2010 (art. 14) e dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 35), sono determinate le procedure e i criteri generali per il riconoscimento, in forma di crediti formativi universitari (d'ora in poi CFU), di competenze e conoscenze autonomamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.

1.1. Attività, competenze e conoscenze per le quali la/lo studente può chiedere il riconoscimento

- (1) attività formative svolte in carriere universitarie pregresse di primo, secondo o terzo ciclo (cfr. Tab. 1 in Appendice), in Italia e all'estero¹, anche se la carriera non si è conclusa;
- (2) attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- (3) attività svolte nell'ambito di corsi di Alta formazione o di Summer-Winter School;
- (4) percorsi formativi ad integrazione dei corsi di studio;
- (5) competenze informatiche, linguistiche e glottodidattiche certificate;
- (6) (solo per le lauree triennali) attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università, purché conclusesi con una prova di verifica finale;
- (7) conoscenze e competenze maturate in attività lavorative, professionali o di volontariato;
- (8) titoli sportivi (medaglia olimpica o paralimpica, campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto) nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico;
- (9) Attività di rappresentanza studentesca svolte all'interno dell'Ateneo.

1.2. Casi di inammissibilità del riconoscimento

- attività formative svolte in corsi con titolo di accesso inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- attività formative relative a percorsi universitari di ciclo inferiore a quello al quale la/il richiedente è iscritto;

¹ Cfr. CIMEA, Banca dati dei sistemi universitari: <http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx>

- attività formative o esami già precedentemente convalidati o dispensati, anche da altri Atenei;
- esami universitari superati oltre quindici anni prima della data di presentazione della domanda, salvo il ricorrere di adeguata documentazione da cui risulti il permanere dell'attualità dei contenuti dell'esame e delle conoscenze o abilità a suo tempo acquisite;
- certificazioni linguistiche conseguite da più di quattro anni;
- CFU acquisiti mediante il superamento dell'esame di conseguimento di un titolo;
- attività già considerate preventivamente nell'ambito di appositi accordi o convenzioni stipulati dall'Ateneo con altri Enti per la concessione di abbreviazioni di corso;
- attività formative documentate in modo incompleto o formalmente non corretto;
- richieste presentate da studenti non iscritti al Corso di studi, i quali potranno comunque consultare i tutori del Corso di studi al quale sono interessati.

2. Commissioni riconoscimento crediti

2.1. Della valutazione delle richieste di riconoscimento di CFU è incaricata una Commissione interdipartimentale.

2.2. La Commissione è formata da:

- un docente rappresentante di ciascun consiglio di corso di studio;
- due referenti amministrativi con funzioni di supporto.

2.4. Le valutazioni della Commissione sono sottoposte per approvazione al Consiglio del Dipartimento cui si riferisce il Corso di studi interessato.

2.5. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque entro la fine dei mesi di novembre, marzo, giugno.

È responsabilità del Presidente del Corso di studi provvedere alla sostituzione del docente di riferimento per il CdS, in caso di impedimento a partecipare alla singola seduta.

Non vi è quorum per la validità delle riunioni della Commissione, la quale tuttavia non può deliberare in merito al riconoscimento di CFU in assenza del rappresentante del Corso di studi interessato.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento CFU

3.1. Le scadenze per la presentazione delle domande da parte degli studenti sono le seguenti:

31 ottobre – 28/29 febbraio – 31 maggio.

3.2. Per formalizzare la richiesta di riconoscimento delle attività formative corrispondenti ai casi (1), (3)-(9) del §1.1 delle presenti Linee-guida, la/lo studente deve utilizzare il relativo modulo elettronico presente nel sito d'Ateneo: <https://www.unistrapg.it/node/6079>. Le domande inoltrate tramite modulo elettronico saranno prese in esame soltanto se complete della documentazione richiesta e firmate dal richiedente.

3.3. Per il riconoscimento delle attività formative corrispondenti al caso (2) del §1.1 delle presenti Linee-guida, la richiesta deve essere presentata dallo studente al Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale, mediante il modulo di [Richiesta di convalida finale degli esami sostenuti](#) (scaricabile alla pagina <https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-ai-fini-di-studio>). Il riconoscimento delle attività formative svolte in mobilità è affidato alla valutazione del Delegato Rettorale per il programma Erasmus e la mobilità internazionale, all'esito delle procedure amministrative correlate al programma nell'ambito del quale si è svolta la mobilità.

4. Documenti da presentare a corredo della domanda di riconoscimento CFU

4.1. Per attività formative svolte in carriere universitarie pregresse

4.1.1. Se l'Università ha sede in Italia, è richiesta un'autocertificazione di tali attività, comprensiva di:

- sede universitaria e corso di studio;
- denominazione dell'attività;
- Settore Scientifico Disciplinare (d'ora in poi SSD) o, in mancanza di SSD, descrizione del programma;
- CFU, o, in mancanza di tale indicazione, durata dell'attività in ore;
- voto, ove previsto, o indicazione di idoneità;
- anno di conseguimento.

4.1.2. Se l'Università ha sede all'estero, sono richiesti:

(per le università di Paesi UE)

- per carriere concluse, il certificato di supplemento al diploma (o Diploma Supplement);
- per carriere non concluse (o per carriere concluse per le quali non si disponga del certificato di supplemento al diploma), una certificazione dell'attività, rilasciata dall'Università di provenienza, con indicazione:
 - o della denominazione e del programma delle attività formative svolte,
 - o del valore in CFU o della durata in ore;
 - o del voto, ove previsto, o dell'indicazione di idoneità,
 - o dell'anno di conseguimento.

In caso di certificazioni in lingue diverse da inglese, francese, spagnolo, occorre allegare all'originale (o sua copia conforme) una traduzione in lingua italiana o inglese (anche non legale).

(per le università di Paesi extra-UE):

- per carriere concluse, la certificazione del conseguimento del titolo, rilasciata dall'Università estera di provenienza, e il piano di studi seguito, con la relativa traduzione, avente valore legale, in lingua italiana;
- per carriere non concluse, una certificazione, rilasciata dall'Università di provenienza, dell'attività formativa per la quale si richiede il riconoscimento, con indicazione:
 - o della denominazione e del programma;
 - o del valore in CFU o della durata in ore;
 - o del voto, ove previsto, o dell'indicazione di idoneità;
 - o dell'anno di conseguimento

con la relativa traduzione legale in lingua italiana.

4.2. Per attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale

Oltre al modulo di richiesta di convalida finale degli esami sostenuti in mobilità e dei cfu acquisiti, occorre presentare:

- la documentazione attestante il piano di studio approvato dall'Università per Stranieri e dalla controparte, nonché la certificazione dei risultati conseguiti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dall'accordo regolatore.
- l'eventuale scala ECTS o documento equivalente prodotto dall'Istituzione ospitante.

4.3. Per attestati di frequenza a corsi di alta formazione o di Summer-Winter School

4.3.1 Per corsi organizzati da Università italiane, è richiesta un'autocertificazione, in cui devono essere indicati:

- nome dell'istituzione che ha organizzato il corso, titolo del corso e data di svolgimento;
- titolo richiesto per l'accesso;
- descrizione delle attività svolte con relativa quantificazione in ore;
- metodi di accertamento dei risultati di apprendimento e risultato conseguito.

4.3.2. Per corsi organizzati da Università estere, è richiesta un'attestazione nominativa dell'Università, in cui devono essere indicati i dati sopra elencati; in caso di attestazioni in lingue diverse da inglese, francese, spagnolo, occorre allegare una traduzione (non legale) in lingua italiana.

4.4. Per attività svolte nell'ambito di percorsi formativi di integrazione ai Corsi di studio, convegni o conferenze

È richiesto un attestato nominativo di partecipazione, firmato dal docente responsabile dell'attività, dove siano chiaramente indicati:

- l'istituzione e l'eventuale Corso di studio dai quali l'attività è stata organizzata;
- il tema e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo e le date di svolgimento, nonché la durata dell'attività;
- le modalità di verifica dei risultati formativi conseguiti dallo studente.

4.5. Per conoscenze e competenze informatiche, linguistiche e glottodidattiche certificate

Sono richieste le relative certificazioni conformi agli standard europei.

4.5.1. Ai fini del riconoscimento di competenze in lingue moderne diverse dall'italiano, possono essere presentati anche titoli di scuola secondaria superiore o di laurea relativi a corsi di studio impartiti prevalentemente in tali lingue. In questo caso occorre allegare alla domanda il certificato rilasciato dall'istituzione di provenienza e la relativa traduzione, avente valore legale, in lingua

italiana. Per i titoli conseguiti in università o istituti di istruzione superiore europei, tale certificato può essere sostituito dal Diploma supplement.

4.5.1.1. Qualora uno/a studente in mobilità internazionale abbia conseguito nella sede estera almeno 12 cfu svolgendo attività formative in una lingua veicolare diversa dall'italiano, può essere richiesto il riconoscimento di "competenze linguistiche da mobilità internazionale" (cfr. *infra*, §§ 7.2.2.), senza presentazione di ulteriore documentazione, salvo l'attestazione del Servizio Erasmus.

4.5.2. Studentesse e studenti di madrelingua non italiana possono presentare richieste di riconoscimento di elevate competenze linguistiche in italiano attraverso:

- a. la presentazione di certificazioni linguistiche rilasciate da uno degli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, di Siena, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri), purché di livello pari o superiore al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- b. la presentazione di titoli di scuola secondaria superiore o di laurea impartiti in lingua italiana, certificati dall'istituzione scolastica o universitaria di provenienza.

4.6. Per attività formative di livello post-secondario² alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università

È richiesta un'autocertificazione nella quale siano specificati:

- gli enti e la/le Università che hanno organizzato e realizzato l'attività formativa;
- le date, la durata e la sede di svolgimento dell'attività;
- l'oggetto dell'attività;
- la modalità, la data e il risultato della prova di verifica finale dei risultati di apprendimento.

4.7. Per conoscenze e competenze maturate in attività lavorative, professionali o di volontariato

È richiesta un'autocertificazione nella quale siano specificati:

- la sede presso la quale si è svolta l'attività lavorativa, professionale o volontaria;
- le date di svolgimento dell'incarico;
- le mansioni svolte e le competenze maturate.

² Il livello post-secondario offre due tipologie di percorsi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e nell'ambito della formazione professionale di competenza regionale; cfr. EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-26_it.

4.8. Per titoli sportivi

È richiesta un'autocertificazione nella quale si specifichino:

- il titolo conseguito (limitatamente a medaglia olimpica o paralimpica, campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto) e la relativa disciplina (tra quelle riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico);
- la data di conseguimento.

4.9. Per attività di rappresentanza studentesca

È richiesta un'autocertificazione nella quale si specifichino la natura e la data di inizio dell'incarico e il numero di sedute a cui si è partecipato, che non potrà essere inferiore al 75% del totale.

5. Presa in carico, valutazione e approvazione delle domande di riconoscimento CFU

5.1. I referenti amministrativi facenti parte della Commissione acquisiscono le domande, ne verificano la correttezza formale e le trasmettono ai membri docenti del Corso di studi a cui è riferita la richiesta.

5.2. La Commissione si riunisce per la valutazione delle domande. Ciascun membro docente verificherà in particolare le domande presentate in relazione al proprio Corso di studio, avendo cura di stabilire preliminarmente l'ammissibilità del riconoscimento alla luce degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio medesimo. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalle presenti linee-guida, occorre infatti prestare la massima considerazione alle specificità degli obiettivi formativi dei singoli Corsi di studio: sono escluse logiche di riconoscimento indifferenziate sotto questo profilo. La Commissione opera nel rispetto del Regolamento didattico del Corso di studio sul quale viene richiesto il riconoscimento dei CFU.

5.3. Valutate le domande, la Commissione redige un verbale, nel quale sono indicati, per ciascuna domanda, il Corso di studio di iscrizione del/la richiedente, gli estremi della documentazione inviata, la quantificazione in CFU del riconoscimento proposto e la destinazione dei CFU riconosciuti.

5.4. Il verbale viene inviato al Dipartimento competente e, per conoscenza, ai Presidenti dei Corsi di studio che non siano membri del Dipartimento.

5.5. Acquisita l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, il segretario amministrativo provvede alla trasmissione della delibera alla Segreteria studenti per la registrazione dei CFU riconosciuti nella carriera della/lo studente.

6. Criteri per il riconoscimento CFU

6.1. Il riconoscimento delle attività formative svolte avviene su base individuale.

6.2. Il fondamentale criterio per il riconoscimento delle attività formative, delle conoscenze e delle competenze della/o studente è rappresentato dalla loro congruenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio al quale la/o studente è iscritto.

6.3. Nel caso di studentesse e studenti trasferiti da corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconoscibili non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

6.4. La possibilità di riconoscimento di attività, competenze e conoscenze pregresse è vincolata dal livello del corso di studio al quale lo studente è iscritto. Quindi:

- Attività formative svolte in carriere universitarie pregresse possono essere riconosciute soltanto su percorsi di studio di un ciclo corrispondente o precedente, ma non successivo.
- Attività svolte nell'ambito di corsi di Alta formazione o di Summer-Winter School di cui al punto (3) del §1.1 possono essere riconosciute solo in corsi di studio universitario di primo ciclo se il titolo di ammissione è il diploma di scuola secondaria di secondo grado e possono essere riconosciute in corsi di studio universitario di primo e secondo ciclo se il titolo di ammissione è la laurea triennale.
- I percorsi formativi ad integrazione dei corsi di studio di cui al punto (4) del §1.1 possono essere riconosciuti soltanto se organizzati per un corso di studio di livello pari o superiore a quello al quale la/lo studente è iscritto.
- Le certificazioni glottodidattiche di cui al punto (5) del §1.1 possono essere riconosciute in corsi di studio universitario di primo ciclo se sono di primo livello (CILS I livello, DILS-PG I livello) e possono essere riconosciute in corsi di studio universitario di primo e secondo ciclo se sono di secondo livello (CEDILS, CILS II livello, DILS-PG II livello).
- Le competenze linguistiche di cui al punto (5) del §1.1, ove riguardanti lingue straniere presenti nel curriculum, possono essere riconosciute soltanto se relative ad un livello QCER pari o superiore a quello previsto in uscita dagli obiettivi formativi del corso di studio.

6.5. Le attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università, purché concludasi con una prova di verifica finale (di cui al punto (6) del §1.1) e le conoscenze e competenze maturate in attività lavorative, professionali o di volontariato (di cui al punto (7) del §1.1), i titoli sportivi (di cui al punto (8) del §1.1) possono essere riconosciuti fino ad un massimo complessivo di 12 CFU.

7. Destinazione dei CFU riconosciuti

I CFU attribuiti a seguito di domanda di riconoscimento possono essere registrati nella carriera della/lo studente come convalida di attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, o di altre attività (a scelta dello studente, per la conoscenza di almeno una lingua straniera/ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi/altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro), in conformità all'ordinamento didattico del corso di studio.

Le forme che la convalida può assumere sono elencate di seguito:

7.1. Riconoscimento dei CFU come convalida di esami di profitto su attività di base, caratterizzanti, affini o integrative

Questo tipo di riconoscimento è ammesso soltanto per le richieste relative a esami superati nel corso di carriere universitarie pregresse, in Italia o all'estero, o durante periodi di mobilità internazionale (punti n. 1 e 2 dell'elenco in §1.1).

Ciascun esame per cui sia richiesto il riconoscimento può essere convalidato come corrispondente ad un unico insegnamento nel piano di studio dell'interessata/o; eventuali CFU "eccedenti" non potranno essere riconosciuti per altre attività, a meno che i CFU dell'esame di cui si chiede il riconoscimento non equivalgano alla somma di due esami nello stesso SSD nel piano di studio d'arrivo (es. esami da 12 CFU che possono essere riconosciuti come corrispondenti a due da 6 CFU).

Ove coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio, l'esame superato nella pregressa carriera universitaria viene riconosciuto sulla base dei seguenti parametri:

7.1.1 Scelta dell'insegnamento "d'arrivo"

L'insegnamento su cui far valere il riconoscimento ("insegnamento d'arrivo") è individuato dalla Commissione in quanto corrispondente per obiettivi formativi specifici ed eventualmente per programma all'insegnamento del quale si chiede il riconoscimento ("insegnamento di partenza"). Il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento di partenza, ove indicato, deve essere coincidente, nel caso di carriere svolte in Università italiane, o affine, negli altri casi. Nel caso di carriere svolte in

Università italiane, la Commissione potrà valutare, a specifiche condizioni, la possibilità di riconoscere CFU su SSD affini.

Insegnamenti di partenza riguardanti lingue straniere possono essere riconosciuti su insegnamenti di arrivo riguardanti anche lingue straniere differenti, sulla base di quanto indicato negli obiettivi di apprendimento specifici del corso di studio (p. es. un insegnamento di lingua e letteratura francese o portoghese di partenza potrà essere riconosciuto su un insegnamento di arrivo di lingua e letteratura spagnola, se tra gli obiettivi specifici del CdS è genericamente contemplato lo studio di “una lingua comunitaria”).

7.1.2. Numero di CFU riconoscibili

La Commissione determina il numero di CFU riconoscibili che riterrà congruo rispetto all’accreditamento dell’insegnamento di partenza, se disponibile, oppure rispetto alla sua durata in ore, tenuto conto che, presso questo Ateneo, a insegnamenti di 40 ore (o a insegnamenti semestrali, nell’ordinamento italiano precedente al DM 509/1999) corrispondono 6 CFU; a insegnamenti di 60 ore corrispondono 9 CFU; a insegnamenti annuali nell’ordinamento italiano precedente al DM 509/1999 corrispondono 12 CFU.

Poiché non è possibile riconoscere una frazione dei CFU dell’insegnamento d’arrivo, la Commissione:

- ove ce ne sia la possibilità, può riconoscere sullo stesso insegnamento d’arrivo due insegnamenti di partenza rispetto ad esso affini, tra quelli per i quali l’interessata/o abbia chiesto il riconoscimento;
- ove l’accreditamento completo dell’insegnamento di arrivo non sia raggiungibile con altri esami già sostenuti, propone all’interessata/o e alla/al docente dell’insegnamento di arrivo di concordare un programma d’esame personalizzato che integri dovutamente le conoscenze e le competenze della/o studente.

7.1.3 *Votazione*

Gli esami relativi ad un corso di studio concluso (purché conseguito non oltre i quindici anni precedenti la data di presentazione della domanda: cfr. §2) sono riconosciuti come esoneri, quindi senza assegnazione del voto, poiché hanno già concorso a determinare il voto finale di laurea nella precedente carriera.

Gli esami relativi ad un corso di studio non concluso ottengono una valutazione in trentesimi, così determinata:

- se l'esame di arrivo è stato riconosciuto come corrispondente a un singolo esame di partenza valutato in trentesimi, l'esame di arrivo ottiene la stessa votazione; se l'esame di partenza è valutato su scala diversa, l'esame di arrivo ottiene un voto calcolato sulla base dello European Credit Transfer System (ECTS) o derivante dalla conversione in trentesimi del punteggio originario (con approssimazione all'intero più vicino);
- se l'esame di arrivo è stato riconosciuto come corrispondente a due esami di partenza, l'esame di arrivo ottiene una votazione data dalla media ponderata dei due esami.

Se l'esame di arrivo necessita di un'integrazione, sarà il docente titolare ad assegnare il voto finale, sulla base dei risultati dell'esame condotto sul programma personalizzato concordato con la/o studente.

7.2. Riconoscimento dei CFU come convalida su altre attività

7.2.1. Convalida su "attività a scelta dello studente"

Questo tipo di riconoscimento è ammesso per le richieste relative alle attività, conoscenze e competenze acquisite mediante:

- a. esami universitari per i quali non ci siano corrispondenze con gli esami previsti tra le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative, ma che risultino tuttavia coerenti con il progetto formativo del corso di studio; in questo caso, l'esame può essere convalidato secondo le modalità indicate in §7.1.2 (Numero di CFU riconoscibili) e §7.1.3 (Votazione);
- b. percorsi di apprendimento formale non riconducibili alla tipologia dell'esame universitario (laboratori, seminari, conferenze, moduli in corsi di Alta formazione o di Summer-Winter School, percorsi formativi ad integrazione dei corsi di studio, certificazioni glottodidattiche) e percorsi di apprendimento non formale (conferenze, convegni; soltanto per le lauree triennali, attività formative di livello post-secondario alla

cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università, purché conclusesi con una prova di verifica finale)³. In questo caso:

- i CFU riconoscibili sono proporzionali al numero di ore dedicate all'attività, nella misura di 1 CFU = 6 ore di apprendimento guidato (in aula);
 - l'attività viene convalidata senza voto.
- c. titoli sportivi (di cui al § 4.8) fino a un massimo di 12 cfu e attività di rappresentanza studentesca presso l'Ateneo (di cui al § 4.9). Nel caso delle attività di rappresentanza studentesca, i CFU riconoscibili sono pari a 6 per tutti gli incarichi elettivi (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Commissione Adisu, Dipartimenti, Commissioni paritetiche, Consigli di Corso). I titoli e le attività vengono convalidati senza voto.

7.2.2. Convalida su "conoscenza di almeno una lingua straniera/ulteriori conoscenze linguistiche"

Salvo casi particolari, che devono essere debitamente documentati, questo tipo di riconoscimento è ammesso per le competenze in lingue straniere moderne acquisite mediante:

- a. attività formative svolte in carriere universitarie pregresse di primo, secondo o terzo ciclo, in Italia e all'estero, di cui al punto (1) del §1.1 delle presenti Linee-guida;
- b. attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, di cui al punto (2) del §1.1 e al §4.5.1.1;
- c. attività svolte nell'ambito di corsi di Alta formazione o di Summer-Winter School, di cui al punto (3) del §1.1.;
- d. certificazioni linguistiche, di cui al punto (5) del §1.1, e titoli di istruzione secondaria di secondo grado o universitari impartiti in lingua (di cui ai §4.5.1. e 4.5.2, lett. b). In quest'ultimo caso, il livello del QCER da presupporre è pari al C2;
- e. soltanto per le lauree triennali, attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università, purché conclusesi con una prova di verifica finale.

Per lingue diverse dall'italiano e non comprese nel curriculum del corso di studio della/lo studente, le competenze ottengono un accreditamento pari a 3 CFU se corrispondenti ai livelli A1, A2, B1 del

³ Cfr. OECD: <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm>

QCER; ottengono un accreditamento pari al massimo consentito dall'ordinamento didattico del corso di studio se pari o superiori al livello B2 del QCER.

Per lingue diverse dall'italiano e comprese nel curriculum del corso di studio della/lo studente, le competenze ottengono un accreditamento pari a 3 CFU soltanto se di livello superiore al livello previsto in uscita dall'insegnamento corrispondente.

Soltanto per il caso configurato al §4.5.1.1. (competenze linguistiche acquisite in mobilità mediante lo svolgimento di attività formative in lingua veicolare diversa dall'italiano, con acquisizione di almeno 12 cfu), l'accREDITamento è fissato a 3 CFU, a prescindere dalla lingua e dal livello di competenza raggiunto.

Nel caso di certificazioni riguardanti la lingua italiana per studenti non madrelingua, le competenze ottengono un accREDITamento pari a 3 CFU soltanto se di livello pari o superiore al C1.

7.2.3. Convalida su "abilità informatiche e telematiche"

Questo tipo di riconoscimento è ammesso per le competenze informatiche acquisite mediante esperienze di apprendimento formale, non formale e informale.

A seconda del tipo e del livello delle competenze, e della loro rilevanza ai fini del percorso di studi, l'accREDITamento può andare da un minimo di 1 CFU al massimo consentito dall'ordinamento didattico del corso di studio per questo tipo di attività.

7.2.4. Convalida su "tirocini formativi/altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro/ Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali"

Questo tipo di riconoscimento è ammesso per tutte le conoscenze e competenze coerenti con il profilo in uscita dal corso di studio e acquisite mediante esperienze di apprendimento formale, non formale e informale (attività lavorative, professionali o di volontariato; titoli sportivi).

A seconda del tipo e del livello delle competenze, e della loro rilevanza ai fini del percorso di studi, l'accREDITamento può andare da un minimo di 1 CFU al massimo consentito dall'ordinamento didattico del corso di studio per questo tipo di attività.

7.2.5. Convalida su prova finale

Questo tipo di riconoscimento è ammesso per gli/le studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale, assegnatari di mobilità Erasmus o extra-Erasmus, per i quali il Servizio Erasmus attesti lo svolgimento di attività di ricerca tesi nella sede estera. In questi casi, almeno 6 CFU tra i CFU complessivamente

attribuiti alla prova finale saranno contrassegnati nella carriera dello/a studente come CFU di carattere internazionale, figurando come tali anche all'interno del Diploma Supplement.

8. Anno di ammissione

8.1. Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al CdS.

8.2. Gli esami riconosciuti parzialmente concorrono a determinare l'anno di ammissione.

8.3. Per le lauree triennali la Commissione riconosce fino ad un massimo di 120 CFU.

Il riconoscimento di un numero di CFU pari o superiore a 40 consente alla/lo studente di iscriversi al secondo anno; il riconoscimento di un numero di CFU pari o superiore a 90 consente alla/lo studente di iscriversi al terzo anno.

8.4. Per le lauree magistrali la Commissione riconosce fino ad un massimo di 70 CFU.

Il riconoscimento di un numero di CFU pari o superiore a 40 consente alla/lo studente di iscriversi al secondo anno

8.5. Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento pari o superiore a 40 CFU, l'anno di ammissione sarà comunque il primo.

Appendice

Riferimenti normativi

D.M. 509/99 (art. 5, commi 5-7)

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

D.M. 270/2004 (art. 5, commi 5-7)

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, **compete alla struttura didattica che accoglie lo studente**, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

D.M. 240/2010 (art. 14, commi 1-3)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286⁴, la parola: «sessanta» è sostituita dalla

⁴ All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [[Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.], nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali,

seguinte: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».

2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Legge 11 luglio 2002, n.148 (artt. 2-3)

ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Regolamento didattico di Ateneo (art. 35)

1. Il Consiglio del Dipartimento delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la

certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

4. Il Consiglio di Dipartimento delibera, infine, sul riconoscimento dei crediti in tutti gli altri casi non contemplati nei precedenti commi, ivi inclusi eventuali crediti per il conseguimento di master universitari.

5. I titoli conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

6. Ai sensi della normativa vigente in materia e al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università stipula convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti. Possono essere riconosciuti come crediti, secondo criteri precedentemente individuati, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università. Il numero dei crediti riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente in materia; il riconoscimento deve essere effettuato sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiedere all'università il riconoscimento totale o parziale dello stesso. Su istanza dell'interessato, opportunamente documentata secondo la normativa vigente, il Consiglio del Dipartimento può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall'Università, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto

Tabella 1. Quadro dei Titoli Italiani dell'Istruzione Superiore

	Università	AFAM	Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Primo ciclo⁵	Laurea triennale	Diploma accademico di primo livello	Diploma di tecnico superiore
Secondo ciclo⁶	Laurea magistrale	Diploma accademico di secondo livello	--
	Master di I livello	Diploma accademico di specializzazione (I);	--
	Diploma di perfezionamento	Diploma di perfezionamento o Master (I)	--
Terzo ciclo⁷	Dottorato	Diploma accademico di formazione alla ricerca	--
	Master di II livello	Diploma accademico di specializzazione (II);	--
	Diploma di specializzazione	Diploma di perfezionamento o Master (II)	--

⁵ Cfr. EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/first-cycle-programmes-39_it.

⁶ Cfr. EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/second-cycle-programmes-39_it ; CIMEA (altri titoli): <http://www.quadrodeititoli.it/altritolitoli.aspx?IDL=1>

⁷ Cfr. EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/programmes-outside-bachelor-and-master-structure-39_it ; CIMEA (altri titoli): <http://www.quadrodeititoli.it/altritolitoli.aspx?IDL=1>

Tabella 2. Destinazione dei CFU riconosciuti

Tipo di attività, conoscenza e competenza per la quale si chiede il riconoscimento (§1.1)		Base, caratterizzanti, affini o integrative (§7.1)	Altre attività (§7.2)			
			A scelta dello studente (§7.2.1)	Conoscenza di almeno una lingua straniera/ulteriori conoscenze linguistiche (§7.2.2)	Abilità informatiche e telematiche (§7.2.3)	Tirocini formativi/ altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro/ Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (§7.2.4)
(1)	attività formative svolte in carriere universitarie pregresse di primo, secondo o terzo ciclo, in Italia e all'estero (CON VOTO)	X	X	X	X	X
(2)	attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale (CON VOTO)	X	X	X	X	X
(3)	attività svolte nell'ambito di corsi di Alta formazione o di Summer-Winter School	--	X	X	X	X
(4)	percorsi formativi ad integrazione dei corsi di studio	--	X	--	X	X
(5a)	competenze informatiche certificate	--	X	--	X	X
(5b)	competenze linguistiche certificate	--	X	X	--	X
(5c)	competenze glottodidattiche certificate	--	X	--	--	X
(6)	attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università, purché conclusesi con una prova di verifica finale	--	X	X	X	X
(7)	conoscenze e competenze maturate in attività lavorative o professionali	--	X	--	X	X
(8)	titoli sportivi	--	X	--	--	X
(9)	attività di rappresentanza studentesca	--	X	--	--	--